


NUOVI ORIZZONTI SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI



a cura di

Ettore Battelli, Micaela Lottini,
Giuseppe Spoto e Enzo Maria Incutti

39

Collana

L'Unità del Diritto



Roma TiE-Press
2022



Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

NUOVI ORIZZONTI SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

a cura di

Ettore Battelli, Micaela Lottini,
Giuseppe Spoto e Enzo Maria Incutti

39

L'Unità del Diritto
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza



Roma TrE-Press
2022

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma *TrE-Press*, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Turchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, mosquitoroma.it

Caratteri tipografici utilizzati:

American Typewriter condensed, Brandon Grottesque, Gotham rounded (copertina e frontespizio)
Adobe Garamond Pro (testo)

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma *TrE-Press* ©

Roma, ottobre 2022

ISBN: 979-12-5977-115-5

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività delle *Roma TrE-Press*s è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Indice

<i>Prefazione e ringraziamenti</i>	13
------------------------------------	----

CAPITOLO I

*Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani:
una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*
di ETTORE BATTELLI

1. Il riconoscimento dello <i>status</i> giuridico degli animali come esseri senzienti: un percorso difficile	16
2. L'animale soggetto di diritto: i presupposti culturali	19
3. La responsabilità degli esseri umani verso gli animali	22
4. Oltre l'etica animale: gli animali come esseri viventi non umani	24
5. La ragione quale criterio (di)scriminante	26
6. Una doverosa distinzione tra antropo-personificazione morfica e tecnica: verso una soggettività animale attenuata	28
7. Le scelte dell'ordinamento italiano nel dibattito contemporaneo	31
8. Il benessere degli animali, in quanto esseri viventi senzienti, «valore» da proteggere, riconosciuto normativamente a livello sovranazionale	33
9. Animali e noi: una storia infinita	37

CAPITOLO II

*La tutela del benessere degli animali:
principio di non discriminazione e bilanciamento tra valori*
di TERESA MARIA MOSCHETTA

1. L'evoluzione della tutela giuridica degli animali quali ‘esseri senzienti’	40
2. Il bilanciamento della tutela del benessere animale con i diritti e principi espressi nella Carta UE: il diritto alla libertà religiosa	42
2.1. Il principio del rispetto delle diversità culturali	44
3. Il bilanciamento tra valori nell'ambito delle macellazioni rituali	46
4. La ‘sussidiarietà inversa’ nella conciliazione tra valori	47
5. Il benessere degli animali nella interpretazione evolutiva della Carta	50
6. Considerazioni (non) conclusive sul bilanciamento tra valori e principio di non discriminazione	52

CAPITOLO III

*Benessere e tutela dell'animale:
da “oggetto di protezione” a “soggetto” di diritti?*
di GIUSEPPE SPOTO

1. L'antropocentrismo, l'ecocentrismo e la tutela degli animali	56
2. La protezione degli animali da “cose” ad esseri senzienti: verso una soggettività giuridica autonoma (in senso debole)	58
3. Nuovi problemi e nuove forme di tutela	60

Ettore Battelli

*Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani:
una prospettiva funzionale di tutela del benessere
degli animali oltre la soggettività*

ABSTRACT. Il presente contributo intende analizzare le prospettive future della legislazione nazionale avente ad oggetto la tutela degli animali. L'ingresso nella Carta Costituzionale della tutela degli animali avvenuto con la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 impone il riconoscimento di un nuovo status giuridico degli animali che sia coerente con la loro natura di 'esseri senzienti'.

Le Opere dei più autorevoli filosofi della storia evidenziano come si sia gradualmente giunti ad una nuova visione dell'animale come 'paziente morale' e portatore di diritti che gli uomini, in quanto 'agenti morali', devono riconoscere e garantire.

L'Autore, bilanciando il benessere animale e il riconoscimento delle differenze tra animali e uomini, discorre di diritti "per" gli animali e postula una soggettività animale attenuata, foriera di una rimodulazione dell'impostazione antropocentrica del nostro ordinamento e posta alla base dell'urgente genesi di future discipline protezionistiche che si muovano sul solco tracciato dalle normative sovranazionali.

The present study aims to analyze the future perspectives of that particular branch of national law that deals with animal welfare. The introduction within the Constitution of rules regarding animal protection - operated by constitutional law 11th February 2022, n. 1 - compels the recognition to animals of a new legal status able to enhance their nature of "sentient beings".

The reinterpretation of most influential philosophical works shows how a new vision of the animal being has been gradually gained: animals are considered as "moral patiens", that is possessors of rights, while humans, as "moral agents", have become the ones appointed to guarantee those rights.

The Author, balancing animal welfare with the natural differences between them and humans, talks about rights "for" animals and suggests a mitigated animal subjectivity. This solution, on one side, will promote a remodeling of the anthropocentric view which characterizes Italian current legal system and, on the other side, will encourage the conception of new protectionist disciplines in line with the overall setting provided by supranational law.

Parole chiave: diritto degli animali, soggettività animale mitigata, benessere animale, diritti fondamentali

Key words: *The right of animals, fundamental rights, animal welfare, mitigate animal subjectivity.*

SOMMARIO: 1. Il riconoscimento dello *status* giuridico degli animali come esseri senzienti: un percorso difficile – 2. L'animale soggetto di diritto: i presupposti culturali – 3. La responsabilità degli esseri umani verso gli animali – 4. Oltre l'etica animale: gli animali come esseri viventi non umani – 5 La ragione quale criterio (di)scriminante – 6. Una doverosa distinzione tra antropo-personificazione morfica e tecnica: verso una soggettività animale attenuata – 7. Le scelte dell'ordinamento italiano nel dibattito contemporaneo – 8. Il benessere degli animali, in quanto esseri viventi senzienti, «valore» da proteggere, riconosciuto normativamente a livello sovranazionale – 9. Animali e noi: una storia infinita.

1. *Il riconoscimento dello status giuridico degli animali come esseri senzienti: un percorso difficile*

Già nel 1896, Emile Zola, nel giornale “Le Figaro” scrisse in favore della protezione degli animali e della pietà dovuta loro «perché anche loro soffrono».

La discussione scatena vari sentimenti, dall'ammirazione allo scherno, passando dalla perplessità al fervore attivista; tuttavia, la questione del rapporto tra uomo e animale da sempre alimenta importanti riflessioni etiche e giuridiche¹.

Gli “Animali” non sono un tema alla moda, come talora si afferma in modo dispregiativo, anzi, al contrario, rappresentano una questione civile e, soprattutto, una seria sfida che i giuristi devono raccogliere. Non a caso, lo stato giuridico degli animali è regolato da norme internazionali, europee e nazionali, cosicché la dottrina e la giurisprudenza che se ne

¹ Da ultimo in Italia, *ex multis*: G. PELEGATTI, *Dignità degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2017, pp. 1-52; mentre tra gli studi precedenti si vedano: D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, *passim*; Id., voce *Animali (diritto degli)*, in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, Torino, 2013, pp. 28 ss.; S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, Giuffrè, Milano, vol. V, Milano, 2012, p. 282 ss.; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, pp. 505 ss.; M. SANTOLOCI, C. CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Roma, 2011; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; D. NAZZARO, *L'animale “essere senziente” quale oggetto di tutela*, in *Il nuovo diritto*, 2004, pp. 117 ss.; F. TAVANO, *I diritti degli animali*, Milano, 2003; G. BARRECA, *Diritti degli animali*, Milano, 2004; A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, e ivi per un'analisi storica del tema v. A. MANNUCCI, *Animali e diritto italiano: una storia*, in *www.olir.it*, pp. 9 ss.; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; M. TALLACCHINI, *Questione animale: una via riformista*, in *Vita e pensiero*, 1993, pp. 265 ss.; S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985.

occupano non possono non avere un respiro sovranazionale.

Si tratta di quella che negli anni 2000 Jacques Derrida, nella sua opera “*La bête et le souverain*”, ha giustamente chiamato «*l’immense question de l’animalité*», nella prospettiva dell’analisi del rapporto tra uomini e animali e di una uguaglianza ontologica ed etica, oggetto degli studi di biopolitica², sviluppatasi dal 1974³.

Pare prezioso prendere le mosse per il presente studio dall’art. 515-14 del *Code Civil* (Secondo Libro «*Des biens et des différentes modifications de la propriété*») così come modificato nel 2015, che riconosce oggi, all’interno del Codice Napoleonico, senza distinzioni⁴, gli animali quali: «esseri viventi dotati di sensibilità. Fatte salve le leggi che li proteggono, gli animali sono soggetti al regime dei beni»⁵. Si tratta come è evidente di una formulazione che, nell’ambito della *summa divisio* tra persone e beni, nonché tra soggetti di diritto e oggetti di diritto, contraddistingue l’ordinamento francese come quello italiano (e molti altri ancora), colloca gli animali tra i “beni”⁶.

² P. LLORED, *Pour une démocratie zoopolitique. Ou comment Derrida fait entrer les animaux dans la démo-cratie à venir*, in *Rue Descartes*, vol. 89-90, n. 2, pp. 245-252.

³ Questo concetto di biopolitica (o *biopouvoir*) si deve a M. FOUCAULT, *La volonté de savoir*, Paris, 1976; ID., *Sécurité, territoire, population et Naissance de la biopolitique*, Paris, 2004. È utilizzato in un lavoro di ricerca dedicato in particolare alle politiche di salute pubblica e ai loro strumenti di controllo.

⁴ Si rileva che nella stessa Francia la *Loi* dell’8 agosto 2016 sul recupero della biodiversità non riconosce l’animale selvatico libero come essere vivente senziente, limitandosi a considerarlo come un essere vivente parte del patrimonio comune della nazione allo stesso modo delle risorse naturali e degli ambienti terrestri, marini e della biodiversità (art. L 110-1, Codice dell’ambiente).

⁵ Nell’ordinamento francese significativa la legge statale del 21 ottobre 2021 sulla tutela del benessere animale che è intervenuta, tra l’altro: innalzando le pene in caso di abbandono degli animali, vietando la vendita di cuccioli di cani e gatti nei negozi di animali, ponendo il divieto di esposizione di animali in vetrina, abolendo gli allevamenti di animali per la produzione di pellicce, proibendo lo sfruttamento commerciale delle specie selvatiche. Per non dire dell’istituzione di un certificato obbligatorio contenente anche le esigenze particolari della specie animale, al fine di favorire una maggiore consapevolezza sulle abitudini e le esigenze degli animali.

⁶ Si segnala che la Corte d’Appello di Poitiers, la prima ad aver fatto riferimento all’art. 515-14 *Code civil*, per giustificare una sentenza a tutela degli animali, nell’ordinanza del 22 novembre 2018, tra l’altro, ha affermato che gli animali ‘da fattoria’ devono beneficiare di cure adeguate a sopravvivere ovunque si trovino. J.-P. MARGUÉNAUD, *Personnalité juridique des animaux*, in M. FAURE-ABBAD, D. GANTSCHNIG, A. LAUBA, J.V. MAUBLANC, *Les animaux*, Poitiers, 2019, p. 70.

In Germania⁷, nel BGB (§ 90)⁸, invece, con la riforma del 1990, si è stabilito che gli animali non sono cose e l'art. 20 della Costituzione riconosce rango primario al sistema di tutela degli animali, introducendo peculiari prerogative e taluni diritti che persino i proprietari degli stessi devono rispettare⁹. Riconoscimento analogo è avvenuto nella Costituzione italiana tramite la recente modifica di cui alla Legge Costituzionale, 11 febbraio 2022, n. 1, degli artt. 9 e 41 Cost., con l'introduzione di una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali¹⁰, in piena sintonia con l'art. 37 della CEDU e con l'art. 191 del TFUE.

D'altronde, per le scienze naturali l'essere vivente è un'entità unicellulare che nasce, cresce, si nutre, si riproduce e muore, e allora non può non rilevarsi che queste caratteristiche differenziano nella sua essenza l'animale dalla materia inanimata. Anche etimologicamente *anima* designa in latino l'aria, il vento, il respiro, il cuore, l'anima e quindi definisce l'essere animato come un soffio di vita. Se nel linguaggio comune, le parole 'oggetto' e 'cosa' non designano un essere vivente, invece per sua stessa natura ogni animale è un essere vivente senziente.

La sensibilità, definita come la capacità di percepire stimoli interni o esterni e reagire ad essi, caratterizza quindi l'animale. E, di certo, gli animali soffrono, ma si afferma che, essendo privi di ragione, non possono essere legati all'uomo da una comunità di diritto. La conseguenza che si fa derivare da questa affermazione è terribile: non solo agli animali non è riconosciuto alcun diritto di tutela della loro sensibilità (disprezzata), ma addirittura l'uomo è liberato da ogni dovere verso essi.

⁷ La prima legge tedesca sulla protezione degli animali fu approvata nel 1933 in pieno regime nazista e fu ispirata non da una concezione antropocentrica della tutela degli animali, ma dalla necessità di proteggere l'animale 'per sé stesso'. La legge rimase in vigore anche dopo la caduta del regime, ma fu modificata con l'introduzione di diversi emendamenti relativamente alla macellazione, al trasporto e all'allevamento di animali. Il testo del 1933 era suddiviso in quattro parti comprendenti disposizioni contro la crudeltà agli animali, misure per la loro protezione, divieti e limiti alla sperimentazione sugli animali vivi e infine le sanzioni per i contravventori. Nel 1972 la legge fu abrogata e sostituita con un altro testo, poi più volte modificato.

⁸ In merito al §90 BGB, R. CATERINA, *Le persone fisiche*, Torino, 2016, 16, rileva come l'affermazione contenuta nel codice tedesco, pur avendo valore simbolico, non implica che gli animali siano assimilabili alle persone.

⁹ Cfr. R. ORRÙ, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, pp. 1138 ss.; E. BUOSO, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20 del "Grundgesetz"*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, II, pp. 371 ss.

¹⁰ Scelta già prefigurata in Italia tra gli altri da F. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in Costituzione*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., p. 276.

Pertanto, occorre prendere atto che il cammino per riconoscere l'animale come essere senziente meritevole di una specifica tutela, nell'ordinamento italiano, come in quelli europei, rimane travagliato.

2. L'animale soggetto di diritto: i presupposti culturali

Di animale, d'altronde, prima ancora che una definizione giuridica deve procedersi a metterne a fuoco la concezione culturale¹¹. Essa dipende tutt'oggi da una visione olistica o meno della vita, dai dogmi religiosi¹², nonché dalle convinzioni ancestrali difficili da porre in dubbio¹³.

Nell'antichità molti filosofi-intellettuali hanno offerto una definizione negativa dell'animale: l'animale non è un minerale, non è un vegetale,

¹¹ F. GARATTI, *La questione animale e le funzioni della responsabilità civile*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2014, p. 748, sottolinea come ridurre la questione animale all'attribuzione o meno di diritti agli animali appare semplicistico e non determina nemmeno quel *surplus* di tutela. Estendere agli animali la soggettività giuridica non sembra la soluzione ideale rispetto al nodo centrale della riflessione, ossia garantire il momento dell'effettività degli interventi di promozione e tutela. Cfr. sul punto G. PALMERI, *Animali da compagnia e separazione personale dei coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 780 ss. Sull'esigenza di un'analisi della condizione degli animali che non sia svolta esclusivamente attraverso l'impiego delle tradizionali categorie dogmatiche, come quelle della soggettività o della capacità giuridica, che non appaiono appropriate per gli animali, si vedano: G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, pp. 35 ss.; F. CHÉNÉDÉ, *La personification de l'animal: un débat inutile?*, in *AJ Famille*, 2012, pp. 72 ss.

¹² Le tre religioni monoteiste, Ebraismo, Cristianesimo e Islam, si basano su un testo rivelato, che inizia con la Genesi. Vi è descritta la creazione in 7 giorni, l'uomo che gode della compagnia degli animali e Adamo ed Eva che ricevono l'ingiunzione divina di essere fecondi e di riempire la terra ma anche di «dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni animale che si muove sulla terra», che sono loro donati e che servono loro da cibo. Tuttavia, è vietato far soffrire inutilmente gli animali durante l'allevamento e il lavoro e al momento della morte. Nell'Induismo la *Samsara*, concetto chiave delle religioni e filosofie indiane, designa il ciclo di rinascita e migrazione dell'anima verso un'altra forma di vita, umana, animale o vegetale, imponendo di preservare il *karma* e incoraggiando il rispetto per tutte le forme di vita. Solo i sacrifici offerti alle divinità sono autorizzati e in questo caso «uccidere non è uccidere». Il buddismo attua con ancora più rigore questo principio di rispetto. *L'ahimsa*, infatti, prescrive una presenza nel mondo senza violenza, rispettosa della benevolenza e compassione. Gandhi, non a caso, rivendica questo principio nelle sue lotte politiche per la conquista di una giustizia individuale e collettiva e, più in particolare, per il movimento indipendentista indiano.

¹³ C. KAMIANECKI, *Propos introductifs. Les animaux et nous, état des lieux*, in M. FAURE-ABBAD, D. GANTSCHNIG, A. LAUBA, J.V. MAUBLANC, *Les animaux*, Poitiers, 2019, p. 5.

non è umano e rispetto a quest'ultimo non parla, non pensa, non impara, non progredisce, non crede in Dio, è incapace di esprimere un'opinione comprensibile nel linguaggio umano e quindi è privo di intelligenza o comunque dotato di una intelligenza non eguale a quella umana¹⁴. Queste carenze, che differenziano l'uomo dall'animale, pongono quest'ultimo in una posizione di inferiorità. Ciò, come ovvio, è frutto di una visione antropocentrica del mondo, secondo la quale l'essere umano, creatore del diritto, si è riservato il beneficio dei diritti stabiliti, considerando semplicisticamente gli animali come cose che possono essere appropriate e utilizzate e da collocare nella categoria giuridica dei beni¹⁵.

Solo progressivamente, specialmente negli ultimi secoli, si è riconosciuta la sensibilità dell'animale, non solo fisica ma anche psichica e molti intellettuali e scienziati hanno sottolineato la necessità del rispetto per la vita in tutte le sue forme.

Già Platone, ne *“La Repubblica”*, parlava di un insieme gerarchico di esseri animati, ma l'umano era stato distinto dagli altri per scelta divina e le energie erano state distribuite secondo tre livelli: vegetativo per la sopravvivenza dell'organismo, sensibile per le reazioni del cuore e divino per la ragione¹⁶. Aristotele, poi, nella *“Historia Animalium”* e nel *“De partibus animalium”*, afferma che gli animali e gli esseri umani condividono una vita sensibile ma secondo sfumature diversificate che ne giustificano il rispettivo posizionamento sulla scala naturale, precisando che solo gli esseri umani sono dotati di una vita intellettuale con abilità variabili in base al sesso e all'età. Plutarco, nel suo libro su *“L'intelligenza degli animali”*, invece, sostiene che gli animali sono anime sensibili e dotate di ragione e si rifiuta di mangiare la carne.

Cartesio, sbagliando, li assimilava a semplici meccanismi biologici incapaci di soffrire e di pensare. Pascal, nella prefazione al *“Traité du vide”*, sottolinea la mancanza di progresso delle specie animali dalla loro creazione, diversamente «l'uomo è prodotto solo per l'infinito» e, sfruttando le sue

¹⁴ Tuttavia, senza paura del paradosso e anche se considerati privi di intelligenza e/o anima, tra il XII e il XVIII secolo, molti animali sono comparsi davanti ai tribunali, a seconda dei casi civile o ecclesiastico, per rispondere di attacchi all'integrità umana, rapporti sessuali con questi (bestialità) o danni alle colture. Dopo un vero processo e con un giudizio motivato, il più delle volte venivano condannati a morte, vestiti con abiti umani o ricevevano l'ingiunzione di lasciare il paese mentre venivano scomunicati.

¹⁵ Si veda G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico*, in S. CASTIGNONE, G. LANATA (a cura di), *Filosofi e animali nel mondo antico*, Pisa, 1994, pp. 15 ss.

¹⁶ Per Platone, infatti, l'anima immortale e divina contenuta nel cervello è detenuta solo dall'uomo, l'anima senziente contenuta nel cuore è posseduta dall'uomo e dagli animali, e l'anima vegetativa che caratterizza l'attaccamento alla vita è comune a tutti.

esperienze personali e storiche, è in continua evoluzione per sé e per gli altri. Voltaire, nel suo *“Dictionnaire philosophique”*, si dichiara offeso da queste opinioni secondo lui infondate e evidenzia come gli animali siano in grado di adattarsi al loro ambiente, per imparare nuovi comportamenti, per provare dolore e gioia. Montaigne, nei suoi Saggi (*“Essais”*) vitupera l’orgoglio dell’uomo che giudica gli animali ‘muti’, invece di cercare di capirne il loro linguaggio segreto. Egli osserva la comunicazione degli animali, tra di loro e anche tra diverse specie, includendo, ad esempio, anche il gioco. Locke, in *“An Essay Concerning Human Understanding”*, suggerisce che «ogni essere senziente ha accesso a una forma di intelligenza», evidenziando che la capacità di riflessione dell’essere umano è accresciuta per le maggiori conoscenze acquisite. Rousseau, nel *“Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité entre les hommes”*, criticando ogni forma di disuguaglianza, afferma che «la sensibilità è comune alla bestia e all’uomo e bisogna riconoscere all’uno almeno il diritto di non essere inutilmente maltrattato dall’altro».

Tuttavia, nelle *“Lezioni di Etica”*, Kant definisce l’animale come un essere vivente situato tra la macchina e l’uomo, privo di intelletto e di autocoscienza e incapace di giudizio. Di più, ritiene che l’animale non sia fine a se stesso ma fine per l’uomo e pertanto quest’ultimo possa sfruttarlo ma senza inutile crudeltà.

Jeremy Bentham, nell’*“An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”*, riprendendo la proposta di John Stuart Mill, sfida la società sul destino degli animali con questa frase: «la domanda non è: possono ragionare o parlare? ma: soffrono?».

Charles Darwin, il cui lavoro è svolto dopo un’attenta osservazione degli animali, ritiene che l’animale, come l’uomo, reagisce al suo ambiente e lo esprime attraverso emozioni percepibili dai suoi simili e da altre specie e, per quanto difficile possa essere, la differenza tra la mente dell’uomo e quella degli animali è solo una differenza di grado e non di specie¹⁷.

Arthur Schopenhauer, Thomas Henri Huxley, Henri Salt, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, André Géraud, Georges Bernard Shaw, Albert Schweitzer, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, invece, sviluppano tutti (ma si tratta di un elenco non esaustivo) una percezione dell’animale libero da pregiudizi discriminatori, denunciando tutti l’abuso del suo dominio da parte dell’uomo e valorizzando un atteggiamento rispettoso verso tutte le forme di vita¹⁸.

¹⁷ C. KAMIANECKI, *Propos introductifs. Les animaux et nous, état des lieux*, cit., pp. 9-10.

¹⁸ Cfr. C. KAMIANECKI, *op. cit.*, p. 25.

3. *La responsabilità degli esseri umani verso gli animali*

Considerare l'animale come essere senziente è una questione di interesse generale non solo giuridica e le sofferenze inflitte agli animali sono da valutarsi severamente in nome dell'etica e della morale.

L'animale ha suscitato dibattiti non solo filosofici ma anche giuridico-sociali e la sua natura di essere vivo sensibile (anche cognitivo) pone ad ogni uomo dilemmi importanti anche di carattere etico-esistenziale¹⁹. Per alcuni, mangiare, allevare, uccidere, usare, possedere l'animale provoca disagio morale e persino indignazione. Per gli altri queste preoccupazioni animaliste infastidiscono e irritano. Tuttavia, è proprio dell'uomo trasformare una differenza in una disuguaglianza.

Alimentazione carnivora, allevamento industriale, macellazione rituale²⁰, caccia²¹, corrida, sperimentazione animale, zoo²², circhi, animali da compagnia, addomesticamento degli animali: sono tutti temi che sono diventati ricorrenti ma anche controversi e che impongono una riflessione giuridica sulla responsabilità degli esseri umani verso gli animali.

Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, in *“Ethique animale”*, dopo aver ricordato che il termine *«ethos designa in greco costumi, cioè le abitudini relative alla pratica del bene e del male»*, definisce l'etica animale come *«lo studio della responsabilità morale degli uomini nei confronti degli animali, che consiste, in particolare, nel domandarsi (...) se abbiamo dei doveri nei loro confronti, se hanno dei diritti, se sfruttarli è moralmente accettabile, se possiamo ucciderli o farli soffrire per nutrirci, vestirli, testare le nostre medicine e i nostri cosmetici, o addirittura intrattenerci»*.

A lungo queste responsabilità sono rimaste prive di sanzioni, fondandosi su una adesione spontanea, caratterizzata dalla scelta individuale dei cittadini che, quotidianamente e senza alcun vincolo di legge, talora rifiutano il consumo di un prodotto, talaltra evitano un'attività ove gli interessi degli animali non sono tutelati²³.

Anche i comportamenti collettivi, però, possono integrare o

¹⁹ C. KAMIANECKI, *op. cit.*, p. 20.

²⁰ In Francia l'art. R 214-70-I del codice della pesca rurale e marittima autorizza una deroga all'obbligo di stordimento prima della macellazione in caso di rito religioso.

²¹ Sempre nell'ordinamento francese l'art. L 420-1 del Codice dell'Ambiente considera la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e i suoi habitat come di interesse generale, la pratica della caccia, l'attività culturale, sociale ed economica, partecipano a questa gestione e contribuiscono a garantire l'equilibrio agro-silvo-cacciatore.

²² V. Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

²³ C. KAMIANECKI, *op. cit.*, p. 22.

determinare norme giuridiche obbligatorie, e possono costituire un contesto sociale favorevole per un intervento legislativo. Ad esempio, i consumatori ma anche l'industria alimentare e la ristorazione collettiva, assunta debita consapevolezza sulle condizioni di vita delle galline ovaiole in gabbia, ha ridotto l'acquisto di uova, provenienti da questo tipo di allevamento²⁴. Ebbene, questo calo della redditività ha causato un cambiamento, per un costo non trascurabile, nelle scelte di produzioni, di allevamento e di impianti (sostituzione di gabbie mediante confinamento in batterie, con strutture che migliorano le condizioni di vita delle galline) e diversi marchi della grande distribuzione hanno rinunciato a rifornirsi di uova provenienti da allevamenti in gabbia. Allo stesso modo, l'etichetta «benessere animale», introdotta in Francia (identificabile dalle lettere da A a D) e messa in opera nel 2019, ha indotto i consumatori a scegliere carne di un animale il cui benessere soddisfa i requisiti elevati e la cui macellazione è preceduta dallo stordimento²⁵.

È intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con una sentenza del 26 febbraio 2019, ha statuito l'esclusione dall'etichetta agricoltura biologica della carne di animali macellati senza stordimento preventivo, in quanto la sofferenza inflitta è stata ritenuta incompatibile con i requisiti di un elevato livello di benessere degli animali²⁶. In Francia la *Loi EGAlim* del 2018 e la successiva *Loi EGAlim II* dell'ottobre 2021, nel settore dell'industria alimentare, hanno aumentato le sanzioni contro gli atti di maltrattamento, tutelando le scelte in favore del benessere degli animali di produttori, allevatori e agricoltori, ma anche dei consumatori.

Certo, la consapevolezza di una sensibilità del mondo animale (ma pure vegetale e minerale), scuote il paradigma umano tradizionale e può disturbare; al punto che i riflessi sulla sensibilità complicano le scelte alimentari.

Gli scandali dei macelli, il trasporto in condizioni proibitive di animali vivi, la riapertura della caccia alle balene in Giappone (dopo 30 anni di sospensione), hanno rappresentato occasioni di rinnovato interesse per discutere di diritti degli animali²⁷.

²⁴ F. TRAVAGLINI, *Il benessere animale e il caso della gallina ovaiole*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, pp. 181 ss.

²⁵ Più in generale CIWF (*Compassion In World Farming*, una ONG internazionale per il benessere degli animali da allevamento) ha lanciato con l'aiuto di numerose ONG partner nel settembre 2018 un'iniziativa dei cittadini europei per mettere fine all'allevamento degli animali in gabbia, raggiungendo il numero di 1.600.000 firme.

²⁶ C. KAMIANECKI, *op. cit.*, p. 23.

²⁷ H. KASSOUL, *Fondements et portée de l'éthique animale: revolutions et circonvolutions*

Il campanello d'allarme suona vigorosamente quando si parla di esaurimento delle risorse del pianeta, di calo accelerato della biodiversità e di rischi di una dieta a base di carne. Gli interessi degli uomini sono, dunque, strettamente associati a quelli degli animali.

4. *Oltre l'etica animale: gli animali come esseri viventi non umani*

Non ci si propone, certo, in questa sede, di negare l'esistenza delle differenze tra uomo e animale e nemmeno negare la differenza tra specie, neanche di considerare queste differenze solo attraverso il prisma dell'interesse umano.

Se l'etica animale si misura solo tramite l'interesse degli esseri umani, non sarebbe più un'etica, ma sarebbe nient'altro che un'opportunità di dominazione, semplicemente perché l'etica designa letteralmente 'la scienza dell'*ethos*', cioè 'la scienza del dovere'. L'etica non è sempre comoda perché, in sostanza, devono essere presi in considerazione i punti di vista altrui. Ciò pertanto richiede che l'essere umano adotti una prospettiva in cui non è egli stesso l'unica preoccupazione. Tutti questi elementi sono indicatori dell'evoluzione delle questioni di ciò che oggi, oltrepassando i confini della riflessione sociale e culturale, chiamiamo il diritto animale, fonte di dibattiti spesso profondi sulle stesse nozioni giuridiche e in particolare di personalità giuridica²⁸.

L'etica animale si riferisce allo studio delle relazioni tra uomo e animale, intendendo con essa l'insieme dei principi morali capaci di governare la comunità morale tra umani e non umani, comunità nella quale si stabiliscono relazioni. Con la precisazione che, se ci sono relazioni morali, è perché da una parte c'è il paziente morale (colui che merita considerazione etica) e, dall'altra parte, l'agente morale (colui che deve agire eticamente). La domanda è, allora, innanzitutto, se gli animali possono essere pazienti morali e/o agenti morali, e quale dovrebbe essere il criterio di tale considerazione²⁹.

humaines autour de la sensibilité non-humaine, in M. FAURE-ABBAD, D. GANTSCHNIG, A. LAUBA, J.V. MAUBLANC, *Les animaux*, cit., p. 29.

²⁸ H. KASSOUL, *op. cit.*, p. 32.

²⁹ Cfr. sul lavoro di definizione e costruzione delle differenti etiche animali: J.-B. JEANGENE VILMÈRE, *Antologie d'éthique animale. Apologies des bêtes*, Paris, 2012; L. BOISSEAU-SOXINSKI, D. THARAUD (a cura di), *Les liens entre éthique et droit. L'exemple de la question animale*, Paris, 2019.

Secondo un’etica deontica (kantiana), che conferisce agli atti un valore intrinseco basato su principi morali generali, fondati su valori come la vita, la verità, la libertà, i doveri dell’agente morale devono essere considerati secondo massime rispettose di tali valori. Si deducono quindi comportamenti eticamente validi e si cerca di identificare i doveri dell’agente secondo la loro conformità ad ideali considerati come “buoni” (probità, compassione, fedeltà, ecc.).

Secondo un’etica c.d. utilitaristica, detta anche ‘consequenzialista’ (Bentham, Mill, Singer), che valuta gli atti in funzione delle loro conseguenze, le norme dell’etica devono essere pensate non attraverso principi normativi ma tenendo conto delle conseguenze osservabili del comportamento umano. In questa prospettiva, un atto per determinare la sua conformità all’etica deve essere valutato sulla base degli interessi del paziente morale (interesse per la vita, interesse per la libertà, interesse per la verità, ecc.), che l’agente morale deve ottimizzare massimizzando il bene fatto e minimizzando il male. Si comprende allora che i doveri etici sono ricavati attraverso un calcolo operato dalla ragione pratica: è il risultato di un comportamento che permette di determinare se lo stesso è eticamente valido (ad esempio se è in gioco il benessere del paziente).

Da qui, il prevalere di un’etica animale di stampo utilitaristico, pur a fronte di norme giuridiche talora costruite sulla base di considerazioni puramente deontiche.

Aristotele parla in particolare di animali «diversi dagli uomini», il che implica l’animalità dell’uomo, tal per cui l’uomo non è altro che una specie tra le altre, con le sue peculiarità e somiglianze³⁰. Si tratta di una concezione c.d. gradualista – fondata su una continuità tra uomo e animale – che non è esclusiva di Aristotele, ma che si rintraccia anche per rimanere alla filosofia greca, nelle opere e nel pensiero di Platone, Teofrasto, Plutarco³¹.

L’osservazione della natura animale ed umana mostra che ogni specie ha una caratteristica in comune con l’altra, senza con ciò voler negare che può esserci qualcosa di specifico nell’uomo. Anzi, sarebbe la possibilità di riflessione che, secondo Aristotele, eleva l’uomo a un grado superiore rispetto agli altri animali. Tuttavia, è solo questione di gradi. Del resto, ripete Aristotele, che tutti conoscono il dolore e il piacere. Quindi, la vera diversità della vita non è nella natura degli esseri. C’è dunque

³⁰ Infatti, quando, nella sua *Metafisica*, Aristotele pone la questione se la razza umana è una specie di animale o se l’animale è una varietà del genere umano, la risposta dà chiaramente ascendenza al principio Animale.

³¹ *Trattati sulla morale di Plutarco*, Parigi, 1847, t. 1, pp. 273 ss.

un'uguaglianza irriducibile e universale tra gli esseri che risiede nella loro sensibilità³².

Da ciò si deduce che la morte non necessaria di un animale (necessità non riconosciuta nell'ucciderlo per farne una festa) è un'ingiustizia che impegna la responsabilità morale degli uomini.

Agli animali si deve, quindi, applicare lo *status* di pazienti morali, imponendo all'uomo gli obblighi di un agente morale.

L'idea è che esseri viventi siano tutti gli animali umani e non umani.

Ecco che a riemergere è il tema delle differenze tra esseri umani e animali³³, perché come scrisse Gustave Flaubert nel suo "*Voyage en Italie*": «Non so mai se è la scimmia che mi guarda o se sono io che guardo la scimmia». È impossibile parlare di animali senza parlare, in fondo, degli uomini³⁴, perché uomo e animale sono due rami dello stesso albero, quello degli esseri viventi. E questo approccio, sia detto 'naturalista', è intrinseco alla stessa indagine etimologica sopra richiamata: "l'animale" viene dal latino anima e significa che ha ricevuto il soffio della vita. E come l'uomo anche l'animale è un essere vivente ed ha anche un'anima³⁵.

Tuttavia, la letteratura scientifica e filosofica da tempo considera la ragione come criterio principale per distinguere tra uomini e animali. Ma questo criterio è sufficiente per creare una rottura fondamentale tra uomo e animale?

5. La ragione quale criterio (di)scriminante

Ricordando il mito di Prometeo è impossibile confondere gli animali umani e non umani, poiché l'uomo è l'unico animale a possedere qualcosa di divino, il più prezioso dei doni, cioè il fuoco sacro degli dèi: il *logos*. Ed è ricevendo tramite Prometeo la capacità di ragionamento che poi l'uomo si distinguerà dagli altri animali³⁶.

³² H. KASSOUL, *op. cit.*, p. 36.

³³ Cf. E DE FONTENAY, *L'Homme et l'animal: anthropocentrisme, altérité et abaissement de l'animal*, in *Pouvoirs*, 2009, 4, n. 131, pp. 19-27 ; V. CAMOS, F. CEZILLY, P. GUENANCIA ET J.P. SYLVESTRE, *Homme et animal, la question des frontières*, Paris, 2009.

³⁴ H. KASSOUL, *op. cit.*, p. 34.

³⁵ Criticamente P. ROUGET, *La violence de l'humanisme, Pourquoi nous faut-il persécuter les animaux?*, Paris, 2014, p. 17, osserva che: «*Ce que circonscrit le mot animal, en le stigmatisant, c'est le non-homme*», discorrendo degli animali come di una categoria essenzialmente «residuale».

³⁶ H. KASSOUL, *Fondements et portée de l'éthique animale*, cit., p. 37.

L'uomo viene, quindi, identificato come un essere vivente dotato di logica: un animale divinizzato; una dualità complessa, capace sia di bestialità che di nobiltà. Conseguenza è una gerarchia tassonomica che pone gli uomini al di sopra degli animali. Deriva, altresì, che gli animali non possono essere agenti morali, perché solo gli uomini con il libero arbitrio possono essere moralmente responsabili. E però, se l'uomo dovesse comportarsi come un tiranno onnipotente con gli animali, egli infrangerebbe senza dubbio i limiti della sua stessa condizione di superiorità³⁷.

Diverso è, ad esempio, l'approccio che deriva dalla *metempsychôsis*, o metempsicosi. I più famosi rappresentanti di questa dottrina, nel pensiero occidentale, sono certamente Pitagora ed Empedocle, i quali credevano che mangiare carne di animali fosse un crimine contro gli uomini. Infatti, per i sostenitori della reincarnazione delle anime, la metempsicosi proibisce in particolare il «divorare»,³⁸ ma anche qualsiasi atto malvagio verso gli animali in cui le anime degli uomini si sono reincarnate. Molto vicino al buddismo e all'induismo, la metempsicosi considera quindi immorale nutrirsi con carne animale e sacrificare creature viventi. Questa considerazione dipende dal timore di danneggiare gli altri 'esseri umani'. Questa posizione potrebbe sembrare puramente dogmatica, ma riconosce un principio naturale unitario della vita senziente, basandosi su un principio unitario animista naturale³⁹.

L'anima umana, come si ricava già dall'Antico Testamento, è superiore a quella degli animali: l'animo umano è spirituale ed elevato, quello dell'animale è sensibile e istintivo⁴⁰; senza dimenticare, però, l'episodio della maledizione di Rabbi che insegna che gli animali non sono stati creati per servirci⁴¹. Sarà, poi, il Nuovo Testamento a differenziarsi dalla cultura ebraica, giungendo a caratterizzare l'uomo per ciò che ha in più dell'animale.

Non sorprende, quindi, tre secoli dopo, se Sant'Agostino ancora afferma: «l'assenza di ragione vieta qualsiasi società con noi, da cui deriva che il giusto consiglio della Provvidenza ha messo a disposizione dei nostri bisogni la loro vita e la loro morte»⁴². Più complessa la posizione di San Tommaso d'Aquino che, nella sua “*Summa Teologica*”, rispondendo

³⁷ H. KASSOUL, *op. cit.*, p. 38.

³⁸ EMPÉDOCLE, *Les Purifications, un projet de paix universelle*, Paris, 2003, p. 105.

³⁹ H. KASSOUL, *op. cit.*, p. 39.

⁴⁰ E. BARATAY, *Le christianisme et l'animal, une histoire difficile*, in *European Journal of Literature, Culture and Environment*, 2011, 2, p. 125.

⁴¹ H. KASSOUL, *Fondements et portée de l'éthique animale*, cit., p. 46.

⁴² SANT'AGOSTINO, *La città di Dio*, trad. it., Torino, 1990, t. 2, p. 31.

alla domanda se l'uccisione di animali costituisca peccato, professa che gli animali «sono per natura schiavi e destinati all'uso di altri esseri»⁴³, dichiarando che chi uccide un bue non pecca perché ha ucciso un animale, ma solo perché pregiudica un bene altrui. Una visione che, occorre dirlo, si avvicina molto al Codice civile italiano.

6. *Una doverosa distinzione tra antropo-personificazione morfica e tecnica: verso una soggettività animale attenuata*

Nel procedere oltre nella riflessione giuridica, occorre riferire come negli anni '70 diversi intellettuali accademici britannici dell'università di Oxford si siano interessati allo stato morale degli animali e al trattamento che subivano, in particolare nell'ambito degli allevamenti industriali e dei laboratori sperimentali⁴⁴. Tra questi, Richard Ryder, ideatore del termine "specismo", Peter Singer, filosofo australiano e professore di bioetica, ma anche Stephen Clark, Andrew Linzey e Ruth Harrison. Quest'ultimo, in "*Animal machines*", nel 1964, denuncia le conseguenze dell'allevamento industriale, della zootecnia e della biotecnologia che negavano la sensibilità e le esigenze fisiologiche dell'animale al fine di accelerarne la crescita, la riproduzione e la morte al solo scopo di lucro.

Peter Singer, in "*Animal liberation*", nel 1975, afferma che «tutti gli animali hanno diritto a uguale considerazione dei loro interessi, come esseri senzienti» e che la vita di un essere che ha la coscienza di sé ha più valore di quella di un essere che non ha queste capacità⁴⁵. Insieme con Tom Regan⁴⁶, Singer è tra coloro che sottolineano, pur da differenti prospettazioni, la necessità di accordare agli animali la più ampia protezione, ricorrendo alle medesime tutele riconosciute alle persone fisiche. Si tratta di una posizione (c.d. 'soggettivista') che tutela l'individualità degli animali ritenendo che, dal punto di vista della natura, gli animali hanno i medesimi diritti degli esseri umani, anche se tali diritti possono essere

⁴³ TOMMASO D'AQUINO, *La Summa Theologica*, trad. it., Bologna, 2014, p. 25.

⁴⁴ C. KAMIANECKI, *Propos introductifs. Les animaux et nous, état des lieux*, cit., p. 13.

⁴⁵ Cfr. P. SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*, New York, 1975, che – partendo dalle considerazioni di Bentham sulla capacità degli animali di provare dolore – sviluppa la necessità di dare risposte alla questione della loro sofferenza, inaugurando il movimento di liberazione animale.

⁴⁶ Cfr. T. REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990, trad. it. (*The Case for Animal Rights*), London, 1983, *passim*.

differenti nella misura⁴⁷.

Sebbene posizioni c.d. ‘antisoggettiviste’ pongano l’accento sul fatto che l’attribuzione della personalità giuridica agli animali non contribuirebbe in alcun modo alla protezione degli stessi⁴⁸, per una corretta impostazione del discorso, pare opportuno distinguere tra antropo-personificazione morfica e tecnica.

La personificazione antropomorfa è più simbolica ma veicola il riconoscimento di una vera dignità agli animali. Un riferimento è rintracciabile nella prima versione della Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata presso la sede dell’Unesco il 15 ottobre 1978, in cui si affermava che i diritti degli animali dovrebbero essere difesi dalla legge come i diritti umani. Una assimilazione poi messa da parte. L’approccio personificante conduce a considerare che tutti gli animali dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini o di scegliere tra animali quelli che più assomigliano agli umani, alla luce delle proprie capacità cognitive, per valorizzare gli animali che possono pretendere di avere una uguale dignità. Proteggere allo stesso modo la pulce così come il cane, d’altronde, appare una prospettiva ampiamente esclusa. Certo si tratta, da un lato, di mettere in dubbio il confine tra animali e uomo, dall’altro, ne deriva il disinteresse per molti animali che non hanno capacità cognitive paragonabili a quelle degli esseri umani ma che provano dolore, sofferenza e angoscia.

Diversamente, il riconoscimento di una personalità giuridica tecnica⁴⁹ (o di un ‘centro di interesse’), non comporta alcuna parificazione a quella umana, rimanendo, per un verso, diversa da quella delle persone giuridiche (società, associazioni, sindacati, fondazioni) e, per altro verso, in analogia a quanto si ambisce a fare con riferimento ai *robots* e ai sistemi di intelligenza artificiale, si tratterebbe di una soluzione idonea a superare la dicotomia persona-cosa⁵⁰. Tuttavia, neanche questa è una strada esente da critiche, tanto più se si riflette sulla possibilità di riuscire a proteggere concretamente gli animali senza passare attraverso il riconoscimento della personalità giuridica.

⁴⁷ Cfr. M.E. COOPER, *An introduction to animal law*, London, 1987, *passim*.

⁴⁸ Si segnala S. DESMOULIN, *L’animal, entre Science et Droit*, Aix-Marseille, 2006, sulla strada per una solida difesa degli animali, rifiuta categoricamente di concedergli lo *status* di persone.

⁴⁹ La antropo-personificazione tecnica è stata invece già messa in atto da una decisione della Corte Suprema della Colombia del 26 giugno 2017. Si veda J.-P. MARGUÉNAUD, *Personnalité juridique des animaux*, cit., p. 73.

⁵⁰ Si veda al riguardo: J.-P. MARGUÉNAUD, *L’animal en droit privé*, Paris, 1992; C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, *La personnalité juridique de l’animal. L’animal de compagnie*, Paris, 2018.

Si propugna allora la tesi di una «soggettività animale attenuata»⁵¹.

Nonostante il riconoscimento dei diritti degli animali come “soggetti” da proteggere autonomamente continui ad essere un concetto estraneo al nostro ordinamento, positivo riscontro si rintraccia negli ordinamenti della Svizzera e della Germania che, essendo tra i più avanzati in materia, nel prevedere l’obbligo di proteggere gli animali, richiamano come valore fondamentale il «benessere animale»⁵², senza però arrivare ad affermare che gli animali sono titolari di diritti azionabili⁵³; con la conseguenza che è sempre necessario vi sia un interesse dell’uomo ad agire a loro tutela⁵⁴.

Attraverso norme protezionistiche tese alla tutela del benessere degli animali, si centra comunque l’obiettivo di riconoscere così obblighi e responsabilità dell’uomo nei confronti degli animali, con il divieto di infliggere loro inutili sofferenze e con il dovere di garantire loro una vita rispettosa delle proprie caratteristiche⁵⁵.

⁵¹ C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, pp. 553 ss.

⁵² Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, pp. 159-160, secondo la quale: «è necessario riconoscere che gli animali non possono più essere considerati come ‘cose mobili’ a disposizione degli esseri umani, bensì quali soggetti di diritto, titolari di specifiche posizioni giuridiche che, pur non potendo qualificarsi quali diritti assoluti, modificano sostanzialmente l’atteggiamento degli ordinamenti giuridici che dovranno preoccuparsi di bilanciare gli interessi animali con quelli umani eventualmente confliggenti».

⁵³ Favorevoli al riconoscimento di una vera e propria soggettività agli animali, tra gli altri, L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., pp. 249 ss.; P. ZATTI, *La compagnia dell’animale*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, Padova, 2005, pp. 2021 ss.; F. MANTOVANI, *L’“umanità” dell’animale verso l’uomo e la “disumanità” dell’uomo verso l’animale*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, p. 888; *Contra* C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, cit., p. 291, secondo il quale la questione non si risolve necessariamente affermando che gli animali sono soggetti, ma assegnando agli uomini regole rigorose da rispettare. Così anche E. BATTELLI, *La relazione tra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1/2, p. 44.

⁵⁴ Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali*, cit., pp. 262 s. Secondo S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, pp. 1215 ss.: «gli animali non sono autori di pretese e tanto meno di rivendicazione di diritti (i cosiddetti “diritti degli animali” sono quelli che l’uomo conferisce loro)».

⁵⁵ Così G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 4, pp. 998-1036, la quale rileva come il benessere degli animali integri un interesse pubblico preminente di rilievo statale in quanto la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del

7. Le scelte dell'ordinamento italiano nel dibattito contemporaneo

Per quanto attiene al nostro ordinamento gli animali sono da lungo tempo ritenuti semplici *res* e, conseguentemente, è stato loro applicato il medesimo trattamento previsto per i beni (art. 810 c.c.)⁵⁶, quantunque per essi sia prevista una disciplina speciale nell'ipotesi in cui presentino vizi, giacché al compratore è attribuita la tutela di cui all'art. 1496 c.c.⁵⁷.

Il legislatore eurounitario, da ultimo, con la Direttiva n. 771 del 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, all'art. 3, par. 5, ha stabilito che gli Stati membri possono escludere dall'ambito applicativo della direttiva «i contratti di vendita di [...] b) animali vivi», prevedendo, così, tra l'altro, la possibilità di comprendere nella disciplina tali beni, senza distinguere gli animali «da reddito da quelli di affezione, quantunque sia abbastanza pacifica la constatazione che la vendita di beni di consumo, quando ha ad oggetto un animale vivo, riguardi per lo più animali di affezione»⁵⁸.

Attribuisce rilevanza al legame relazionale che intercorre tra l'uomo e gli animali («di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali», e «gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli») anche il Codice di procedura civile italiano che agli art. 514, n. 6 *bis* e n. 6 *ter*, c.p.c. pur riconoscendoli ancora quali cose mobili ne sancisce l'assoluta impignorabilità⁵⁹.

Le specie protette sono ricomprese, invece, nel patrimonio indisponi-

randagismo», all'art. 1, dispone che «lo Stato ha l'obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione», condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, (M. LOTTINI, *La tutela degli animali d'affezione tra diritto italiano ed europeo*, in *Riv. dir. amb.*, 2017, p. 113).

⁵⁶ In tal senso: art. 623 c.c. (*Cose suscettibili di occupazione*); art. 924 c.c. (*Acquisto di proprietà di sciami d'api*); art. 925 c.c. (*Acquisto di proprietà di colombi, conigli e pesci*); art. 2052 c.c. (*Danno cagionato da animali*). Circa l'assimilazione degli animali a una *res*, tra i tanti: E. BALOCCHI, voce «Animali (protezione degli)», in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma, 1988, pp. 1 ss. e ancora E. BATTELLI, *op. cit.*, pp. 35 ss.

⁵⁷ Sul punto, C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?* in *Contr. Impr.*, 2020, p. 550.

⁵⁸ R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 4, 2021, spec. pp. 1772 s.

⁵⁹ Da ultimo, R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, p. 1776 e 1778.

bile dello Stato e il soggetto responsabile di un eventuale risarcimento del danno viene individuato nella Regione⁶⁰.

L'impostazione antropocentrica, che caratterizza il nostro come altri ordinamenti, creati dagli uomini per gli uomini, non può però non essere oggetto di profonda rimediazione⁶¹. Il significativo e reciproco legame che si può creare tra un uomo e animale va ben oltre il mero esercizio del diritto di proprietà e si esprime in sentimenti di affetto, ricambiati da dimostrazioni concrete di devozione e fedeltà. Si assiste, così, ad una profonda metamorfosi del ruolo riconosciuto agli animali all'interno della società⁶².

Ebbene, l'interesse delle opinioni sopra riportate risiede nel loro carattere precursore dei dibattiti contemporanei.

Una tappa fondamentale è stata quella del 7 luglio 2012 quando, a seguito della conferenza tenutasi a Cambridge in presenza di Stephen Hawking, tredici neuroscienziati hanno firmato una dichiarazione favorevole all'esistenza della coscienza in molti animali non umani compresi tutti i vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci) ma anche molluschi cefalopodi (polpi, calamari) e crostacei decapodi.

Ciò nulla toglie alle scoperte dell'archeologia che ha consentito di rilevare come le dimensioni del cervello risultano aumentare considerevolmente non appena si entra nel ramo dell'ominide, che culmina in *Sapiens* e *Neanderthal* con una struttura di neuroni e sinapsi dell'uomo sempre più complessa⁶³.

Proprio cogliendo l'evoluzione della stessa specie umana, è possibile riconoscere con maggiore consapevolezza scientifica l'animale come un essere senziente, che reagisce al suo ambiente e prova emozioni. È poi merito delle scienze cognitive, delle neuroscienze e della etologia, se l'elenco degli animali che dimostrano capacità cognitive si sta espandendo.

Ebbene, il riconoscimento giuridico dell'animale come essere vivente senziente o come una 'non cosa' è un tema di attualità non solo in Italia o

⁶⁰ Cfr. C. CICERO, *Il danno da fauna selvatica come danno da animali*, nota a sentenza Corte di Cassazione civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969, in *Giur. It.*, 2021, 3, pp. 587 ss.

⁶¹ Si veda Trib. Milano, (decr.) 13 marzo 2013, in *Plurisonline.it*. Sul punto A. GAMBARO, *I beni*, in *Trattato Cicu Messineo*, Milano, 2012, p. 216 ss., evidenzia come non si possano equiparare gli animali agli oggetti inanimati.

⁶² Così G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, cit., pp. 1548 ss., che richiama sul punto Trib. Milano, 22 gennaio 2008, in *Danno resp.*, 2008, p. 909.

⁶³ La nostra specie *homo sapiens* fa, difatti, parte del regno animale, classe mammiferi, ordine primati, super famiglia *hominoides*, famiglia ominidi, genere Homo, mentre le altre specie del genere, attualmente stimate in sei (tra le quali *Homo Erectus* e *Homo Neanderthal*), sono estinte.

in Francia, ma anche in: Austria, Svizzera, Germania, Catalogna, Svezia, Moldavia, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Nuova Zelanda, Quebec.

8. *Il benessere degli animali, in quanto esseri viventi senzienti, «valore» da proteggere, riconosciuto normativamente a livello sovranazionale*

Secondo varie formulazioni (dovere di compassione verso gli esseri viventi, protezione dei principi fondamentali della vita), la questione animale e in particolare la protezione degli animali e del loro benessere sono richiamate dalla Costituzione dell'India, del Brasile, della Svizzera, della Germania, della Florida, del Lussemburgo e dell'Austria, ed ora anche dalla Costituzione Italiana conferendo ad essa una forza giuridica superiore.

Nel 1967 si segnalano le norme sul 'benessere animale', sostenute dal *Farm animal welfare council*, riunite nei cinque criteri guida, ossia: (1) l'assenza di fame, sete e malnutrizione; (2) il conforto fisico fornito dall'alloggio, compresi la detenzione compatibile con le esigenze biologiche della specie e l'accesso a un ambiente idoneo a tali esigenze; (3) buona salute, assenza di malattie, lesioni e dolore fisico, nonché l'accesso a cure adeguate; (4) la possibilità di esprimere il normale comportamento individuale e sociale della sua specie, garanzia di benessere fisico e psicologico; (5), l'assenza di paura, angoscia e ansia.

Tali criteri tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle capacità cognitive ed emozionali degli animali, che consentono di prendere in considerazione anche «la dimensione mentale dei sentimenti dell'animale nel suo ambiente». E se è vero che il benessere esclude il maltrattamento, tuttavia, non va confuso con il 'buon trattamento'.

Che la questione animale sia divenuta sempre più centrale, lo testimoniano non solo, quindi, i dibattiti multidisciplinari sin qui evocati (etici, antropologici, filosofici, etc.), ma anche l'evoluzione del diritto positivo. È significativa al riguardo la già richiamata Dichiarazione Universale dei diritti degli animali, proclamata a Bruxelles nel 1978 su iniziativa dell'Unesco, la quale promuove il riconoscimento di specifici diritti agli animali, non più visti come cose, ma come veri e propri soggetti di diritto⁶⁴.

⁶⁴ Così G.A. PARINI, *op. cit.*, p. 1013.

Nella stessa prospettiva si muove anche la Convenzione europea per la «Protezione degli animali da compagnia», conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia, dopo oltre vent'anni, con la legge, 4 novembre 2010, n. 201. Tale Convenzione, oltre a fornire una definizione di animali da compagnia⁶⁵, ne afferma solennemente l'importanza degli stessi per il contributo che procurano alla qualità della vita umana, riconoscendone il loro valore per la società, ne prevede il "diritto all'esistenza"⁶⁶, dettando principi fondamentali per il loro benessere e imponendo specifici obblighi in capo a chi tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene, ponendo uno specifico divieto di maltrattare gli animali e sottoporli ad atti crudeli⁶⁷.

Certo, potrebbe affermarsi⁶⁸ che non è l'animale in quanto tale a essere beneficiario di protezione, bensì la relazione "interspecifica" che si può instaurare tra l'uomo e l'animale⁶⁹. Tuttavia, se in effetti l'etica giuridica che emerge dal testo della Convenzione ancora «parla il linguaggio deontico, sancendo una serie di doveri dell'uomo nei confronti dell'animale, non quello del diritto soggettivo», è altrettanto vera la netta

⁶⁵ Si richiama, innanzitutto, l'art. 1: «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto dall'uomo, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto o compagnia». L'art. 1 del DPCM 28 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia, li individua in quelli tenuti «dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».

⁶⁶ Evidenza come la previsione riconosca indirettamente il diritto alla vita per l'animale D. CERINI, voce *Animali (diritti degli)*, cit., pp. 1 ss.

⁶⁷ L'art. 3 della Convenzione stabilisce il divieto di abbandono per gli animali e vieta di sottoporre gli stessi a inutili dolori, sofferenze e angosce, prescrivendo specifiche regole per l'uccisione degli animali da compagnia, nonché misure rivolte agli animali randagi.

⁶⁸ Lo fa acutamente G.A. PARINI, *op. cit.*, p. 1023.

⁶⁹ P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, pp. 135 ss.; ID., *Gli animali*, in P. CENDON (a cura di), *Il bambino e le cose*, Milano, 1993, pp. 54 ss., anche nell'ambito dell'ordinamento italiano e della sua evoluzione giurisprudenziale, coglie questo approccio 'relazionale', ad esempio, dal decreto di nomina di un amministratore di sostegno del Tribunale di Varese (Trib. Varese, decr., 7 dicembre 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, pp. 377 ss.), fondato sulla considerazione del legame esistente tra la beneficiaria della tutela e il suo cane, che non poteva essere ospitato presso la casa di riposo (si è non solo provveduto alla nomina di un amministratore di sostegno, ma altresì a incaricare *ex art.* 379 c.c. un ausiliario di prendersi cura dell'animale e di portarlo a trovare la sua padrona), proprio in virtù della capacità di relazione con l'animale tale da incidere sulla qualità stessa dell'esistenza della persona e sulla sua dignità. Cfr. altresì V. AMENDOLAGINE, *Amministrazione di sostegno e tutela del sentimento d'affezione del beneficiario verso l'animale da compagnia*, in *Giur. It.*, 2012, p. 1333 ss.

presa di posizione sulla «considerazione speciale dell'animale», se non come soggetto giuridico, quanto meno come «valore da proteggere»⁷⁰.

Il benessere degli animali, in quanto esseri viventi senzienti, rappresenta così oggi un valore dell'Unione Europea, enunciato all'art. 13 del Trattato di Lisbona del 2007⁷¹. Pertanto, gli Stati membri dell'Unione devono tenere pienamente conto di tale requisito quando formulano e attuano la politica dell'Unione Europea nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, mercato interno, ricerca, sviluppo tecnologico e spazio⁷².

Sebbene, dalla lettura del Trattato di Lisbona, si deve desumere che l'obiettivo della tutela del benessere animale⁷³ (anche in un'ottica funzionale all'interesse dell'uomo)⁷⁴ non rientra espressamente nell'ambito delle competenze normative che gli Stati membri hanno trasferito all'UE⁷⁵, diversi regolamenti hanno determinato le condizioni per l'allevamento⁷⁶,

⁷⁰ Così R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, p. 1781.

⁷¹ Entrato in vigore il 1 dicembre 2009. L'art. 13 sostanzialmente riprende quanto già era stato introdotto con il Protocollo n. 33 sulla protezione e il benessere degli animali, allegato al Trattato di Amsterdam e, prima ancora, alla Dichiarazione n. 24 sulla protezione degli animali, allegata al Trattato di Maastricht. Per un *excursus* sul diritto europeo concernente la questione animale, tra i tanti: D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Torino, 2012, pp. 38 ss.; A. ADINOLFI, *Il trattamento degli animali nel diritto dell'Unione europea tra interessi commerciali, protezione ambientale e “benessere”*: verso lo sviluppo di valori condivisi?, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, cit., p. 34; F. MEOLA, *La tutela degli animali da sperimentazione nel contesto Europeo*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2019, pp. 2 ss.

⁷² Si segnala che rimane non coperta da questa disciplina la politica commerciale estera. Questa difficoltà è stata denunciata in occasione, ad esempio, della recente negoziazione di trattati con gli USA (Tafta), Canada (Ceta), Mercosur (Mercato comune meridionale), Messico, Giappone (Jefta), Singapore e Vietnam.

⁷³ Cfr. S. CASTIGNONE, *Che qualità della vita per gli animali non-umani?*, in *Riv. fil.*, 2001, pp. 71 ss.

⁷⁴ Si veda G. GEMMA, *Costituzione e tutela degli animali*, in *Quad. cost.*, 2004, p. 615.

⁷⁵ T.M. MOSCHETTA, *La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell'Unione europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, p. 125, pone comunque la questione di verificare il peso dell'art. 13 TFUE nel processo di bilanciamento e funzionamento del mercato interno, con riguardo all'utilizzo degli animali, in svariati settori.

⁷⁶ Regolamento 1523/2007 sul divieto di commercializzazione di pellicce di cani e gatti. In particolare, si veda la legge, 14 ottobre 1985 n. 623, di ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

le modalità della loro pesca⁷⁷ o il loro utilizzo per la sperimentazione⁷⁸, nonché il trasporto⁷⁹ e la macellazione degli animali⁸⁰.

Sei convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di allevamento (1976 e 1992), di trasporto di animali (1968, 1979 e 2003), di macellazione di bestiame (1979), di animali domestici (1987), di conservazione di fauna e ambiente naturale (1979), di protezione dei vertebrati (ma anche dei cefalopodi) utilizzati per scopi sperimentali e scientifici (1986 e 1998), sono state progressivamente ratificate incrementando la protezione degli animali, in quanto esseri senzienti, soggetta al controllo della giurisdizione europea.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha così sviluppato, sulla base della Convenzione europea «per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (o CEDU, in francese: “Convention européenne des droits de l'Homme”) e dei suoi protocolli aggiuntivi, una giurisprudenza attiva basata sulla tutela della dignità di tutte le specie e sull'antropocentrismo responsabile.

Sulla base della protezione delle specie ma anche della sofferenza degli animali, diverse convenzioni internazionali regolano il commercio di specie selvatiche, nonché la pesca e la caccia, vietando le pratiche crudeli⁸¹. L'Organizzazione Mondiale per la salute degli animali (OIE) e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, in particolare, definiscono oggi i criteri di benessere degli animali che devono essere soddisfatti. La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvaggia a

⁷⁷ Regolamento 1007/2009 che vieta la commercializzazione di prodotti derivati dalla foca a meno che non provengono da una pesca tradizionale indigena per la sussistenza e 2019/124 sul divieto di pesca elettrica (rete a strascico elettrico) a decorrere dal 18 luglio 2021.

⁷⁸ Il Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici e rapporto della Commissione Europea del 10 luglio 2018 e la Direttiva 2010/63 del 22 settembre 2010 (attuata con D.Lgs., 4 marzo 2014, n. 26) sulla necessità di un elevato grado di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (e applicazione della regola 3R definita da Rex Burch e William Russel: ridurre, perfezionare, sostituire) e rapporto della Commissione Europea dell'8 novembre 2017.

⁷⁹ V. il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 «sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97», che è stato sottoposto a modifiche nel 2017.

⁸⁰ Cfr. Regolamento 1/2005 sul trasporto di animali vivi all'interno e all'esterno dell'UE. Si veda, altresì, il D.Lgs., 6 novembre 2013, n. 131, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

⁸¹ C. KAMIANECKI, *Propos introductifs. Les animaux et nous, état des lieux*, cit., p. 15.

rischio di estinzione (CITES), nota come Convenzione di Washington⁸², stila ogni tre anni gli elenchi delle specie minacciate e vulnerabili per proteggere le loro condizioni di esistenza e sopravvivenza e per prevenire il traffico commerciale.

9. *Animali e noi: una storia infinita*

«Rendere l'animale un soggetto di legge, che orrore! che abominio! A udire queste grida, non sembra di imitare Eliogabalo che ha nominato il suo cavallo console?»: è così che nel suo articolo dedicato a “La nozione di soggetto di diritto”⁸³, un illustre studioso francese considerava la questione agli inizi del XX secolo. Ebbene, 110 anni dopo, è probabile che non si presenti in termini diversi nelle menti della stragrande maggioranza dei giuristi della nostra epoca⁸⁴.

Gli sviluppi recenti, tuttavia, mostrano che qualcosa sta cambiando⁸⁵. Si pensi al riconoscimento da parte del Tribunale Civile di Mendoza in Brasile⁸⁶, in data 3 novembre 2016, dello *status* di persona giuridica “non umana” alla scimpanzé femmina Cecilia per consentirle di beneficiare dei diritti inerenti all'*habeas corpus* così permettendole di essere portata via dal parco zoologico dove veniva maltrattata per essere rilasciata in un ambiente protetto naturale⁸⁷.

Il concetto giuridico di animale è molto mutato nel corso del tempo, ed oggi alcuni animali dispongono di tutele specifiche che ne riconoscono

⁸² Firmata il 3 marzo 1973 e che ha coinvolto 182 paesi e l'Unione Europea.

⁸³ R. DEMOQUE, *La nozione di soggetto di diritto*, in *RTD Civ.*, 1909, pp. 611 ss.

⁸⁴ J.-P. MARGUÉNAUD, *Personnalité juridique des animaux*, cit., p. 67.

⁸⁵ Cfr. E. BATTELLI, *La relazione tra persona e animale*, cit., p. 51: «il legislatore (...) ha recepito il mutare della sensibilità collettiva, sì da attribuire all'animale una posizione quantomeno “differenziata” da quella delle altre *res* e in specie tale da delineare per l'animale d'affezione uno statuto giuridico improntato alla logica del rispetto dovuto ad un essere senziente e alla peculiare relazione con esso instaurata dall'uomo».

⁸⁶ J.-P. MARGUÉNAUD, *La donna scimpanzé Cecilia, prima animale riconosciuto come persona giuridica non umana*, in *Revue semestrielle de droit animalier*, 2, 2016 pp. 15 ss.

⁸⁷ Un po' meno nota è l'affermazione del 4 luglio 2018 dell'Alta Corte dello stato himalayano dell'Uttarakhand (India) secondo la quale «il regno animale, compresi gli uccelli e gli animali acquatici, deve essere considerato composto da persone giuridiche con diritti, doveri e responsabilità corrispondenti a quelle di una persona vivente» (*Droit. blogpost.com 6 luglio 2018 con accesso alla decisione: drive.google.com/file/d/1wldRJOQ*).

la natura senziente⁸⁸ e l'infungibilità⁸⁹. Contestualmente la relazione affettiva interspecifica tra il padrone e l'animale d'affezione ha assunto sempre maggiore rilevanza nella realtà sociale⁹⁰.

È al riguardo significativo come nelle relazioni uomo-animale (in particolare gatti e cani) si ricorre in via analogica, anche nel comune sentire, al rapporto che lega l'uomo ai suoi figli o comunque tra membri della famiglia⁹¹.

Si avverte l'esigenza di operare un bilanciamento tra gli interessi degli animali e quelli dell'uomo⁹². È, dunque, auspicabile un intervento del legislatore italiano, teso a individuare soluzioni rispettose delle prerogative degli esseri umani e degli animali e ad armonizzare le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno con l'attuale panorama normativo sovranazionale, in cui oggi, per certo, con la mutata sensibilità sul tema, si impongono agli uomini comportamenti di tutela e rispetto degli animali, la cui inosservanza va sanzionata.

Si tratta di un orizzonte funzionale che, pur riconoscendo una speciale natura di bene giuridico dell'animale, ne schiva la soggettività (se non in forma attenuata), discorrendo di 'diritti per gli animali'⁹³.

Gli animali ci rimandano alle domande essenziali legate alla vita e alla morte, di essere e di avere, di libertà e di prigionia, di natura e di cultura.

Animali e noi, una storia infinita.

⁸⁸ Cfr. l'art. 189, co. 9-*bis*, Codice della strada, di cui alla l. 29.7.2010, n. 120, «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», in *G.U.*, 29.7.2010, n. 175, che prevede a carico degli utenti della strada l'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso agli animali investiti dai veicoli in movimento.

⁸⁹ Cfr., ad esempio, l'art. 514, nn. 6-*bis* e 6-*ter*, cod. proc. civ. introdotto dalla l. 28.12.2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», in *G.U.*, 18.1.2015, n. 13, che sancisce l'impignorabilità dell'animale d'affezione.

⁹⁰ P. DONADONI, *Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2022, p. 511, spec. p. 519, che richiama i dati delle relazioni Eurispes (*Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella società italiana*, 2019, reperibile in www.eurispes.eu), Assalco-Zoomark (*Rapporto Assalco-Zoomark*, 2020, reperibile in www.assalco.it) e Anmvi (ANMVI, *I proprietari degli animali da compagnia in Italia*, 2019, scaricabile in www.anmvi.it).

⁹¹ Sull'estensione analogica della disciplina in materia di diritto di famiglia e dei minori si veda da ultimo R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, p. 1184; e nello stesso senso sia ancora consentito rinviare a E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale*, cit., p. 57.

⁹² Evidenziano la necessità di operare tale bilanciamento: P. VERONESI, *Gli animali nei "recinti" della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quad. cost.*, 2004, p. 618; A. VALLASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, ivi, 2006, p. 79 ss.

⁹³ Così R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, p. 1780.